

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1812 del 10/04/2019
Oggetto	Concessione per occupazione aree Demanio idrico del corso d'acqua Po di Goro ad uso pontile attracco imbarcazione da pesca, in località Gorino in Comune di Goro (FE). Richiedente: Sig. Cazzola Giancarlo. Pratica: FE15T0010
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1838 del 09/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione di occupazione aree demaniali per pontile attracco imbarcazione uso pesca.

COMUNE: Goro (FE), loc. Gorino

CORSO D'ACQUA: Po di Goro

RICHIEDENTE: Sig. Cazzola Giancarlo

CODICE PRATICA: FE15T0010

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n.106/2018 con cui si conferisce alla sottoscritta

l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

PRESO ATTO che il Sig. Cazzola Giancarlo, C.F.: CZZGCR68L18E107T, residente in Via Gorino, 135 a Gorino (FE), ha presentato in data 22/05/2015, assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna PG.2015.329733 - pratica n. FE15T0010 - istanza di concessione demaniale, per l'occupazione di aree del demanio idrico ubicate sulla sponda destra del Po di Goro, per una superficie complessiva di circa 126 mq, censite catastalmente nel Foglio 18, map. 49 del Comune di Goro, per un pontile in legno per attracco imbarcazione di 16,00 mq, specchio acqueo per ormeggio natante di 15,50 mq e specchio acqueo libero di 94,50 mq;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 234 del 27/07/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

CONSIDERATO che:

- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Volano-Mesola-Goro" del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060005 "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano".

PRESO ATTO del nulla osta n. 3/2016 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po emesso in data 12/01/2016, acquisito agli atti della Regione in data 12/01/2016 con il prot. PG.2016.9958 ai sensi della L.R. 06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 6 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del parere positivo del Comune di Goro ricevuto in data 28/02/2019, assunto al PG/2019/33522, in merito alla conformità urbanistico-edilizia che specifica inoltre che il Richiedente dovrà presentare al Comune richiesta di Autorizzazione paesaggistica dopo il rilascio del titolo concessorio.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po.) in data 15/10/2015, assunto al prot. regionale PG.2015.765705, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 5 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po.) - Ufficio di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa al pontile in legno per

attracco imbarcazione, sito nel Comune di Goro, in loc. Gorino sulla sponda destra del Fiume Po di Goro possa essere assentita;

- di fissare il canone annuo di concessione in € 213,00.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 08/04/2019;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 159,75.
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Cazzola Giancarlo, C.F.: CZZGCR68L18E107T, residente in Via Gorino, 135 a Gorino (FE), la concessione demaniale per l'occupazione di aree del demanio idrico ubicate sulla sponda destra del Fiume Po di Goro, in loc. Gorino nel Comune di Goro, censite catastalmente nel Foglio 18 map. 49, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per un pontile in legno per attracco imbarcazione di 16,00 mq, spazio acqueo per ormeggio natante di 15,50 mq e specchio acqueo libero di 94,50 mq, per complessivi 126,00 mq;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2024**;
4. di stabilire nella misura di € 213,00 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà pagato tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: c/c postale n. 1018766582, oppure IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa indicando nella causale "Pratica FE15T0010 - canone 2020 per utilizzo di area demaniale";
6. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli

interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

8. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di stabilire che:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario e via PEC agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del Sig. Cazzola Giancarlo, C.F.: CZZGCR68L18E107T, residente in Via Gorino, 135 a Gorino (FE) (pratica SISTEB n. FE15T0010)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico ubicate sulla sponda destra del Fiume Po di Goro, in loc. Gorino nel Comune di Goro, censite catastalmente nel Foglio 18 map. 49, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per un pontile in legno per attracco imbarcazione di 16,00 mq, spazio acqueo per ormeggio natante di 15,50 mq e specchio acqueo libero di 94,50 mq, per complessivi 126,00 mq. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE E SPESE

Il canone annuo è fissato in €. 213,00. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato

grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

In particolare dovrà presentare al Comune di Goro istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e del relativo titolo abilitativo edilizio.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il

subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (di seguito abbreviata in A.I.Po)

1 - Descrizione delle opere realizzate e delle aree demaniali oggetto di concessione

Le opere realizzate sono costituite da:

- ° n. 1 pontile di legno a forma di "T" delle dimensioni per la parte ortogonale alla banchina di m 5,00 x 1,00 e per la parte parallela alla banchina di m 11,00 per 1,00 posta in testa alla parte ortogonale il tutto per un ingombro totale di mq. 16,00;
- ° il pontile di cui sopra sarà sostenuto da n. 6 nuovi pali in legno a sostegno dei supporti di legno che sosterranno i quattro longaroni di legno ai quali si inchioderanno le tavole di legno per il piano di calpestio;
- ° n. 2 briccole per l'ormeggio dei natanti;
- ° Lo spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto, unitamente a quello destinato all'ormeggio delle imbarcazioni, risulta quindi delle dimensioni complessive di m 9,00 x m 14,00 per un totale di mq 126,00, lo specchio acqueo occupato dall'imbarcazione risulta essere di mq 15,50, quindi lo specchio acqueo libero è pari a mq 94,50;
- ° L'occupazione parziale dell'area demaniale di sponda antistante (ciglio fluviale e banchina arginale) risulta essere delle dimensioni di m 14,00 x m 3,00 circa.

Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.PO - Ufficio di Ferrara.

2 - Condizioni d'esercizio e prescrizioni

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere la banchina e la sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale A.I.PO e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.

Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nella zona antistante la passerella dell'attracco per due

tratti dell'estesa di metri 6,90 corrispondente all'attracco stesso.

Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'A.I.PO sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.

Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

L'A.I.PO, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.

Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'A.I.PO.

Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovranno nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.

La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE - SAC Ferrara.

Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.I.PO, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'A.I.PO provvederà in danno del concessionario.

La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita ancora dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

L'inosservanza anche parziale da parte del richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

3 - Disposizioni finali

Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'A.I.PO del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;

Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall' ARPAE - SAC Ferrara;

Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Articolo 6

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO

Durante l'esercizio della concessione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esercizio;
- il legname impiegato per la realizzazione del pontile dovrà provenire da produzioni certificate FCS;
- le aree limitrofe a quelle occupate dal pontile non dovranno essere modificate né dal punto di vista morfologico, né vegetazionale;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree interessate dall'intervento;
- ogni tipo di materiale classificato come rifiuto dovrà essere smaltito in base alle norme di legge (D.Lgs 152/2006) ed è vietato l'abbandono nell'ambiente.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.